



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2021

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risposta n. 567/21 del 30 agosto 2021, chiarimenti in ordine ad un interpello proposto da una ASD, iscritta al Registro CONI, che ha chiesto di poter fruire del *Superbonus* – 110% - per la razionalizzazione dell’impianto sportivo, di proprietà del Comune, che gestisce in base ad un contratto di assegnazione in concessione d’uso gratuito, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura e fruibilità dei servizi resi, ampliandone, tra l’altro, la volumetria.

Nell’istanza la ASD evidenzia che l’intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell’ampliamento previsto, e che il Comune ha rilasciato la concessione di costruzione con il titolo “ristrutturazione con ampliamento”.

Inoltre, la ASD precisa che i vecchi spogliatoi si sviluppavano per una superficie di 106 mq. ed un volume di 349,80 mc., mentre i nuovi si sviluppano per una superficie di 366 mq. ed un volume di 366 mc.

Tanto premesso, la ASD chiede di conoscere, tra l’altro, se possa accedere al *Superbonus* per le spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la detenzione dell’edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di concessione d’uso gratuito, può costituire titolo idoneo ai fini della fruizione del *Superbonus*.

Richiamando, poi, la Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tal caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite alla parte già esistente da quelle sulla parte ampliata.

Nella fattispecie prospettata dalla ASD, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’Associazione può fruire del *Superbonus*, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.

Inoltre, qualora la ASD abbia ricevuto un contributo pubblico per i lavori in argomento, l’ammontare del contributo deve essere sottratto da quello delle spese che possono accedere al *Superbonus*, sempre che il contributo stesso non concorra alla formazione del reddito della ASD.